CAMERA DEI DEPUTATI N. 1077-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DI GIANNANTONIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 ottobre 1972 (*Stampato n. 380*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VALSECCHI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 ottobre 1972

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, con Protocollo e Scambio di Note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969

Presentata alla Presidenza il 6 dicembre 1972

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Si tratta di una convenzione firmata a Tokyo il 20 marzo 1969 che arriva con ingiustificato ritardo alla ratifica, tanto più che il relativo disegno di legge non comporta problemi di copertura finanziaria.

La convenzione che, con i suoi 29 articoli, protocollo e scambio di note mira ad eliminare, su un piano di reciprocità, i gravi inconvenienti derivanti dalle doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito rappresenterà un sicuro fattore di intensificazione dei rapporti economici e commerciali tra l'Italia e il Giappone che è una nazione il cui sviluppo economico da terzo grande mondiale ha sbalordito e anche preoccupato, sul fatto con-

correnziale, non poche zone nevralgiche del commercio internazionale.

La convenzione, pur con le necessarie varianti specifiche, rientra nel quadro delle norme che sono state elaborate dal Comitato fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che dall'originaria orbita europea si è espansa su una maggiore area internazionale, raggruppando paesi di diversa situazione politica sociale ed economica.

La convenzione non può non venire incontro alle esigenze emergenti dalle molteplici realtà del sempre più fitto intrecciarsi dei rapporti economici internazionali basati sulla mobilità dei capitali, la corsa agli investimenti, le relazioni finanziarie e monetarie, senza ovviamente dimenticare le realtà delle società multinazionali. Guardare a questa realtà con lo sguardo rivolto al passato anziché alle linee di tendenza che caratterizzano l'avvenire prossimo e fare una sterile polemica sulla presunta discriminazione nella maniera di tassare le società multinazionali da un lato e gli stipendi salari e altre remunerazioni riguardanti liberi professionisti lavoratori in genere, artisti, ecc.

La nozione di « stabile organizzazione » è certamente una novità per il nostro sistema giuridico ma una convenzione è positiva anche per questi apporti innovativi che favoriscono l'apertura all'esterno e quindi l'allargamento del sistema giuridico nazionale come premessa e anche come conseguenza dell'aumento della cooperazione e dello sviluppo nelle relazioni tra i popoli.

La convenzione non può non essere fondata sulla previsione di una tutela migliorativa degli interessi italiani su basi di reciprocità nella prospettiva delle relazioni economiche tra il nostro paese e il gigante economico che è il Giappone. Resta chiaro che alla scadenza del primo quinquennio di applicazione, ove si dovesse tirare le somme di eventuali esperienze negative, nulla vieta di correre ai ripari.

Di particolare importanza è il brevissimo Protocollo riguardante l'applicazione retroattiva dal 1962 in poi delle norme fiscali riguardanti gli utili delle compagnie internazionali aeree e marittime, con il che il terreno di questo settore sarà sbarazzato da un difficile e fastidioso contenzioso.

Si raccomanda, pertanto, l'approvazione del disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato della Repubblica.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, con Protocollo e Scambio di Note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, con Protocollo e Scambio di Note, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della Convenzione stessa.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.